



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Servizio Commercio e Promozione del Territorio

Ordinanza N. 203 del 04/06/2025

OGGETTO: SALDI ESTIVI 2025

Visto:

- l'art. 15 - Vendite straordinarie - del d.lgs. n° 114 del 31/03/1998 e s.m.i. *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15/03/1997, n° 59”*;
- l'art. 14 – Vendite di fine stagione - della L. R. n° 28 del 12/11/1999 e s.m.i., e nello specifico il comma 2 il quale prevede che *“... la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al d.lgs. n° 281, del 28/08/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive...”*;
- l'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011.
 - o quanto stabilito dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 ottobre 2024 Fissazione della data di inizio delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2025 con decorrenza dal 5 luglio 2025 e per la durata di otto settimane anche non continuative a partire da tale data;

Considerato che in base a tale normativa ed a tali indirizzi:

- o la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo ESTIVO decorrerà dal 5 luglio 2025;
- o la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data e quindi fino al 30 agosto 2025;
- o l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

- ai sensi dell'art. 14 bis della legge regionale n.28/1999 e s.m.i., nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n° 267 del 18/08/2000: *"Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*, che definisce le funzioni e le responsabilità della Dirigenza.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. n° 165/2001.

DISPONE

1. di fissare, per l'anno 2025, l'inizio del periodo di svolgimento dei **SALDI estivi** a decorrere dal **5 luglio 2025** e per una durata temporale di otto settimane continuative a partire da tale data (FINO AL 30 AGOSTO 2025);
2. che, ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"... L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori..."*, senza obbligo di comunicazione al Comune.
3. che ai sensi dell'art. 14 bis, c. 1 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo...."*;
4. che ai sensi dell'art. 15, c. 3 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"...Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone..."*;
5. che ai sensi dell'art. 15, c. 5 del d.lgs. n° 114/1998 *"...Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*;
6. che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n° 206 del 06/09/2005 (Codice del Consumo);
7. che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, c. 3 del d.lgs. n° 114/1998 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Il presente provvedimento sarà noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune

La Dirigente
Dott.ssa Simona Quaranta